# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 700-A)

# RELAZIONE DELLA 8ª COMMISSIONE PERMANENTE

**(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)**

(RELATORE PACINI)

**Comunicata alla Presidenza il 13 maggio 1980**

**SUL**

# DISEGNO DI LEGGE

Erogazione di contributi straordinari agli enti pubblici ed agli imprenditori concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori non trasferiti alla competenza regionale

**presentato dal Ministro dei Trasporti**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

**e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 1980**

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 700 riguarda un settore estremamente delicato dei servizi pubblici e precisamente gli autoservizi di linea in concessione non trasferiti alla competenza regionale.

Lo stato di grave recessione economica degli autoservizi pubblici di linea e la necessità di assicurare in ogni caso la prosecuzione di tale importante servizio pubblico nonchè di garantire l'efficienza del materiale rotabile hanno dato luogo a ripetuti interventi dello Stato con la corresponsione di contributi straordinari alle imprese che erano titolari di concessioni governative di autoservizi di linea ordinari ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modificazioni, purchè dette imprese non usufruissero di altri interventi finanziari, sussidi o sovvenzioni a carico dello Stato.

Le erogazioni di questi contributi straordinari sono state concesse secondo il seguente schema:

con legge 28 marzo 1968, n. 375, per il periodo 1° luglio 1967-31 dicembre 1967, fino al limite di lire 20 per autobus/Km., con una possibile elevazione ad un massimo di lire 40 per autobus/Km. per autolinee che importavano notevoli spese di esercizio o che si svolgevano in zone montane ovvero nei territori di cui alle leggi speciali per la industrializzazione delle zone depresse;

con legge 25 febbraio 1971, n. 94, per gli anni 1968, 1969, 1970 fino al limite di lire 30 per autobus/Km., con una possibile elevazione ad un massimo di lire 60 per autobus/Km. per le autolinee dipendenti da imprese a partecipazione statale o dalle Regioni, o che servivano zone montane ovvero i territori di cui alle leggi speciali per la industrializzazione delle zone depresse. Per gli autoservizi pubblici di linea ordinari in concessione statale, gestiti da imprese a totale partecipazione dello Stato o di sue aziende autonome, i cui collegi sindacali erano formati esclusivamente da rappresentanti dell'amministrazione dello Stato, il contributo era previsto nella misura dell'80 per cento del disavanzo di esercizio;

con legge 12 dicembre 1973, n. 821, sono stati prorogati i contributi di cui alla citata legge n. 94 del 1971, per l'anno 1971 e per il primo trimestre 1972 con un vincolo aggiuntivo secondo il quale il Ministero dei trasporti avrebbe potuto, sulla base del parere delle Giunte regionali, destinare il contributo, in tutto o in parte, al solo rinnovo del materiale rotabile.

Con il 1° aprile 1972 fu interrotta l'erogazione dei contributi in virtù del decentramento operato con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, e quindi con il conseguente trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di tranvie e linee automobilistiche di interesse regionale e di navigazione e porti lacuali e dei relativi dipendenti ed uffici; decentramento ulteriormente definito con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

L'interruzione dei contributi non ha riguardato però soltanto le autolinee trasferite alla competenza regionale ma si è estesa alle autolinee ordinarie interregionali e internazionali rimaste di competenza statale.

Per queste ultime una Commissione interministeriale, all'uopo costituita con decreto ministeriale 11 febbraio 1978, ha proceduto ad una sorta di censimento che ha dato i seguenti risultati:

al 1° aprile 1972 le autolinee di competenza statale erano 807 così ripartite:

1) autolinee interregionali n. 617;
2) autolinee internazionali n. 123;

3) autolinee regionali della Valle d'Aosta n. 67.

A decorrere dal 1° gennaio 1978, a seguito del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e per effetto della legge 16 maggio 1978, n. 196, concernente le norme di attuazione, anche in materia di trasporti, dello statuto speciale della Valle d'Aosta, il numero delle autolinee si è ridotto a 311, così ripartite:

1) autolinee interregionali n. 188 (di cui 74 pluriregionali e 114 biregionali, interessanti cioè una Regione a statuto ordinario e una Regione a statuto speciale);

2) autolinee internazionali n. 123.

Il presente disegno di legge consente un ulteriore intervento dello Stato per il periodo successivo al 1° aprile-31 dicembre 1972 e per gli anni dal 1973 e successivi, mediante l'erogazione di ulteriori aiuti finanziari in favore delle autolinee ordinarie interregionali e internazionali rimaste alla competenza statale, identificate dai criteri definiti dalla citata commissione secondo quanto previsto dalle richiamate leggi ed in armonia con quanto già operato anche in sede regionale.

Nonostante si ravvisi la necessità di una totale copertura del *deficit* calcolato e quindi di una erogazione conseguente, con il presente disegno di legge è stata proposta la erogazione di un contributo chilometrico, nella misura massima del 65 per cento del disavanzo teorico valutato per autobus/Km., dovendosi ritenere che il restante 35 per cento sia compensato da proventi derivanti dai servizi turistici, corse fuori linea ed altre attività accessorie; per cui la complessiva previsione di spesa risulterebbe contenuta.

L'ammontare delle erogazioni è stato calcolato nella misura massima di lire 75 per autobus/Km. per il periodo 1° aprile 1972-31 dicembre 1972; di lire 105 per autobus/Km. nel 1973, a crescere per ogni anno, fino ad un massimo di lire 400 per autobus/Km. per il 1980: vedi articolo 2 del disegno di legge.

Per quanto concerne le autolinee ordinarie internazionali il contributo può essere corrisposto nelle stesse misure previste per quelle ordinarie interregionali, limitatamente ai percorsi svolgentisi in territorio nazionale; se invece, si tratta di autolinee che non esplicano servizio locale su percorso in territorio estero, l'intervento a sussidio va esteso all'intero percorso.

Per gli anni successivi al 1980 la misura del contributo sarà rimessa al Ministero dei trasporti di intesa con il Ministero del tesoro, sentita una commissione che dovrà essere costituita con apposito decreto ministeriale e ne sarà data comunicazione alle regioni interessate. Ciò viene previsto all'ultimo comma dell'articolo 3 del disegno di legge in esame; va notato, però, che non sono stati indicati i criteri in base ai quali il Ministro dei trasporti dovrà procedere alla nomina della commissione stessa.

L'onere finanziario, valutato per il periodo 1° aprile 1972-31 dicembre 1980, derivante dall'applicazione della presente legge, è di 70 miliardi di lire, mentre per l'anno 1981 e per quelli successivi la relativa spesa sarà autorizzata con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

In merito alle osservazioni formulate nel parere della 1ª Commissione, le quali sono condivise dal relatore, il Governo si è impegnato a fornire in Assemblea opportune delucidazioni.

Adempiendo al mandato ricevuto dall'8ª Commissione il relatore sollecita l'approvazione del disegno di legge.

PACINI, *relatore*

## PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMMINISTRAZIONE)

(Estensore MODICA)

23 aprile 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

1) la Commissione di merito dovrebbe farsi carico di impegnare il Governo, per quanto di sua competenza, ad approvare con la massima sollecitudine le norme di attuazione che devono assicurare il passaggio alle regioni anche di tutte le 114 autolinee biregionali che interessano le regioni a statuto speciale;

2) dovrebbe altresì chiedere al Governo una precisa documentazione allo scopo di verificare per quali tra le 74 autolinee pluriregionali non ricorrano eventualmente condizioni che consentano il trasferimento alle regioni e la loro gestione nei modi stabiliti dall'articolo 84, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977;

3) dovrebbe infine verificare se l'entità dei contributi statali, posta in relazione a quella dei contributi concessi dalle diverse regioni alle autolinee rientranti nella loro competenza non sia tale da determinare sperequazioni e tensioni rivendicative da parte dei concessionari.

**PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

29 aprile 1980

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di competenza esprime parere favorevole.

## DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Agli enti pubblici ed agli imprenditori che esercitano professionalmente autoservizi pubblici di linea ordinari interregionali ed internazionali di concessione statale ai sensi della legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modificazioni, può essere accordato un contributo finanziario dello Stato in relazione sia alle condizioni economiche dei singoli esercizi, sia alle percorrenze chilometriche effettuate nell'anno 1972, limitatamente al periodo 1° aprile 1972-31 dicembre 1972, e negli anni 1973, 1974, 1975, 1976, 1977. Per gli anni 1978, 1979 e 1980, nonchè per ciascuno degli anni successivi, detto contributo potrà essere accordato ai servizi che non siano stati trasferiti alla competenza regionale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 84 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 2.

Il contributo afferente alle autolinee ordinarie interregionali potrà essere corrisposto fino al limite massimo di lire 75 per autobus/Km nel periodo 1° aprile-31 dicembre 1972, di lire 105 per autobus/Km nell'anno 1973, di lire 110 per autobus/Km nell'anno 1974, di lire 140 per autobus/Km nell'anno 1975, di lire 175 per autobus/Km nell'anno 1976, di lire 205 per autobus/Km nell'anno 1977, di lire 215 per autobus/Km nell'anno 1978, di lire 235 per autobus/Km nell'anno 1979 e di lire 400 per autobus/Km nell'anno 1980.

Il contributo afferente alle autolinee ordinarie internazionali potrà essere corrisposto nelle stesse misure previste per quelle ordinarie interregionali di cui al precedente comma, limitatamente ai percorsi svolgentisi in territorio nazionale, a meno che non si tratti di autolinee che non esplicano servizio locale su percorso in territorio estero, nel qual caso la sussidiazione va estesa all'intero percorso.

Per gli anni successivi la determinazione della misura del contributo chilometrico massimo concedibile sarà rimessa annualmente al Ministero dei trasporti d'intesa con quello del tesoro, sentita la commissione di cui al successivo articolo 3.

Art. 3.

I criteri e le modalità di erogazione dei contributi saranno stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, tenendo conto delle risultanze dei conti di esercizio del complesso delle autolinee esercitate, in misura proporzionale alle passività ritenute ammissibili, escludendo la parte relativa alle linee concorrenti ai servizi di trasporto ad impianti fissi e tenendo conto altresì degli altri interventi finanziari a qualsiasi titolo concessi dallo Stato, dalle Regioni o da altri enti pubblici.

Le relative erogazioni saranno disposte con decreto del Ministro dei trasporti, in base al parere di apposita commissione da costituire con decreto del Ministro dei trasporti di concerto con quello del tesoro e ne sarà data comunicazione alle Regioni interessate.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato in complessive lire 70.000 milioni per il periodo dal 1° aprile 1972 al 31 dicembre 1980, si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione

della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1980.

Per l'anno 1981 e successivi, la spesa annua occorrente sarà autorizzata con la legge di approvazione del bilancio dello Stato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La spesa occorrente per il funzionamento della commissione interministeriale di cui all'articolo 3 farà carico al capitolo 1554 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti per l'anno finanziario 1980 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.